

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

N. 2

13 Gennaio 2022

Ai gentili clienti

Loro sedi

Detrazione IVA targata 2022 per le fatture 2021 ricevute nel 2022

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute e registrate nel 2022 permettono la detrazione dell'IVA solo nel 2022. La questione della detrazione dell'imposta relativa alle fatture a cavallo d'anno è di particolare rilevanza per i contribuenti, in vista della prima liquidazione IVA in scadenza il 17 gennaio 2022 (il 16 gennaio cade di domenica). Come verificare quali fatture, relative a operazioni effettuate nel 2021, devono concorre alla liquidazione IVA del 2021 e quali invece alla prima liquidazione IVA del 2022, in scadenza al 16 febbraio?

Le fatture relative ad acquisti effettuati nel 2021 ma ricevute nel 2022 permettono la detrazione IVA solo nel 2022. Lo si evince non solo dalle previsioni del decreto IVA (art. 19) - che, nel disciplinare il diritto alla detrazione dell'imposta, lo subordina al verificarsi di un doppio requisito (sostanziale e formale) - ma anche dalla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, che concede la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Detrazione dell'IVA

La disciplina della detrazione IVA *ex* art. 19, D.P.R. n. 633/1972 ha subito significative modifiche ad opera della Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) che ha di fatto ridotto l'intervallo temporale entro cui la detrazione può essere esercitata.

Nello specifico, alla luce delle modifiche e dei chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate con la <u>circolare n. 1/E del 2018</u>, il diritto alla detrazione può essere esercitato al verificarsi della duplice condizione:

- sostanziale: esigibilità dell'imposta (coincidente con l'effettuazione dell'operazione in base ai criteri di cui all'art. 6, D.P.R. n. 633/1972);

Leggi anche Non basta l'esigibilità per detrarre l'IVA



CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

- formale: possesso di una valida fattura (redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in termini concreti, nel caso di cessione di beni mobili, verificata l'effettuazione dell'operazione, ossia che i beni siano stati spediti o consegnati al cliente, per poter detrarre è necessario che il soggetto riceva la relativa fattura e la registri entro il giorno 15 del mese successivo per far partecipare l'IVA alla liquidazione del periodo relativa al mese di effettuazione dell'operazione.

Ad esempio

Si supponga di aver acquistato dei beni consegnati il 24 marzo 2021 e che la relativa fattura sia stata ricevuta e registrata nell'apposito registro il 26 marzo 2021: l'imposta relativa a tale operazione concorre alla liquidazione IVA nel mese di marzo, da versarsi entro il 16 aprile 2021.

Il dubbio che però si era posto a seguito delle modifiche introdotte nel 2017 era se le suddette condizioni dovessero necessariamente verificarsi nello stesso mese affinché l'IVA potesse concorrere nella liquidazione relativa al mese stesso.

Intervenendo sulla formulazione dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998, l'art. 14 del D.L. n. 119/2018 ha risolto il problema.

Infatti, tenendo conto dei termini connessi all'emissione della fattura, soprattutto con specifico riferimento alla fattura elettronica, che potrebbe essere recapitata oltre il periodo in cui l'imposta diventa esigibile, viene concessa la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

In altri termini, è ammessa nella liquidazione da effettuarsi entro il 16 del mese successivo anche l'IVA relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente ma con ricezione e registrazione della relativa fattura entro tale data (la norma fa riferimento ai contribuenti con liquidazione IVA mensile, ma analoghe considerazioni dovrebbero valere anche per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale).

In questo modo, quindi, viene concesso al cessionario/committente di poter computare l'IVA addebitatagli nelle fatture ricevute nella liquidazione del periodo in cui l'operazione si considera effettuata e quindi l'imposta è diventata esigibile, ma solo a condizione che la fattura sia stata recapitata e registrata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Fatture a cavallo d'anno



CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI: Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

Tale facoltà non è stata però estesa alle operazioni effettuate in un anno d'imposta, la cui fatture sono ricevute nell'anno successivo. In tal caso, infatti, il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato soltanto nell'anno in cui viene ricevuta la fattura. L'identificazione della data di ricezione della fattura rappresenta quindi un momento rilevante ai fini dell'identificazione del momento a decorrere dal quale è possibile detrarre l'IVA.

Sul tema, è opportuno ricordare che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest'ultima può essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.

La data corrispondente al momento di effettuazione dell'operazione viene indicata nella fattura, mentre quella di trasmissione della stessa, come precisato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019, è attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio.

cheorare ii. 14/E/2019, e attestata iii mainera mequivocabile dai Sistema di interscambio.								
Effettuazione operazione	Ricezione fattura	Registrazione fattura	Momento della detrazione IVA	Termine ultimo per la detrazione IVA				
23 ottobre 2021	30 ottobre 2021	30 ottobre 2021	16 novembre 2021					
23 ottobre 2021	15 novembre 2021	15 novembre 2021	16 novembre 2021					
23 ottobre 2021	17 novembre 2021	17 novembre 2021	16 dicembre 2021					
23 ottobre 2021	17 novembre 2021	3 dicembre 2021	16 gennaio 2022	Dichiarazione				
23 ottobre 2021	30 dicembre 2021	3 gennaio 2022	Dichiarazione annuale IVA relativa	annuale IVA relativa all'anno 2021 - 30 aprile 2022				



CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

DOTTORI COMMERCIALISTI:
Partners:
ANTONELLA BORTOLOMASI
CARLO FILIPPI
RICCARDO PALMIERI
DEBORAH RIGHETTI
DANIELE VENTURI
collaborano:
RICCARDO CORRADINI
VANIA INDINO
MARYNA KOZLOVA

			all'anno 2021 (registrazione della fattura in apposito sezionale)	
27 dicembre 2021	4 gennaio 2022	4 gennaio 2022	16 febbraio 2022	Dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022 - 30 aprile 2023

Esempio n. 1

Si supponga di aver effettuato un acquisto in data 27 dicembre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 4 gennaio 2022, la relativa IVA sarà ammessa in detrazione solo nel 2022 ossia solo nell'anno in cui si verificano sia il presupposto sostanziale sia quello formale per esercitare tale diritto.

Quindi la fattura ricevuta nel 2022 potrà concorrere alla prima liquidazione IVA dell'anno (16 febbraio 2022 - supponendo di essere mensili) e fino al termine ultimo (30 aprile 2023) di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2022.

Esempio n. 2

Si ipotizzi di aver effettuato un acquisto in data 23 ottobre 2021 e che la relativa fattura sia stata emessa e ricevuta in data 30 dicembre 2021, ma registrata solo l'anno dopo (in data 4 gennaio 2022).

In tal caso, dato che entrambi i presupposti per l'esercizio del diritto alla detrazione si sono verificati nel 2021, la detrazione relativa a tale fattura di acquisto sarà ammessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2021 (ossia 30 aprile 2022).

Lo Studio rin	nane a d	lisposizione p	er ogni	i ulteriore	chiarimento	e approf	ondimento	di	Vostro
interesse.									

Cordiali saluti